**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

**RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA’**

**Regolamento delegato Commissione Europea sui principi di rendicontazione di sostenibilita’**

**La Commissione Europea, il 31 luglio scorso, ha approvato i**l **Regolamento delegato**che disciplina il **primo set di standard obbligatori** **per la rendicontazione di sostenibilità (ESRS) previsto dalla Corporate Sustainability Reporting Directive ( Direttiva UE 2022/2464).**

**Si ricorda che gli ESRS sono 12 (2 principi trasversali ESRS 1e 2; 4 sociali ESRS S1-2-3.4; 5 ambientali ESRS E1-2-3-4-5; 1 governance ESRS G1) e sono rivolti al**le grandi imprese di tutti i settori, coprendo l'intera gamma di questioni ambientali, sociali e di *governance*, compresi i cambiamenti climatici, la biodiversità e i diritti umani. Mirano, tra le altre cose, a fornire informazioni agli investitori per comprendere l'impatto sulla sostenibilità delle imprese in cui investono.

Dalla conclusione dell’iter di approvazione, emerge che la maggior parte delle proposte contenute nella bozza di atto delegato, sottoposto alla consultazione pubblica nel giugno scorso, sono state recepite senza variazioni.

Confindustria aveva **risposto alla consultazione, insieme a Business,** evidenziando che, nonostante i miglioramenti intervenuti nell’atto delegato rispetto ai documenti elaborati dall’EFRAG (applicazione del principio di materialità a tutte le informazioni; molte informazioni complesse divenute volontarie; allungamento di alcune norme transitorie; maggiore allineamento con gli standard ISBB), gli standard proposti contenevano ancora una **grande quantità di informazioni sulla sostenibilità.**

Tale impostazione, seppur semplificata e razionalizzata, è stata confermata. Di seguito, sono riportate le principali modifiche.

* **Valutazione di materialità/rilevanza**: tutti gli standard e gli obblighi di informativa, nonché i punti dati all'interno di ciascuno standard sono soggetti a valutazione di rilevanza da parte dell'impresa, ad eccezione degli obblighi di informativa specificati nello standard "Informazioni generali" (ESRS 2), che devono essere sempre divulgate (nella proposta EFRAG dovevano essere sempre fornite anche le informazioni riguardanti il clima, gli indicatori derivanti dalla Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR - dalla *benchmark regulation* o dai requisiti di informativa del "pillar 3" ai sensi della Capital Requirements Regulation).

Al contempo, nel testo finale vengono introdotti i seguenti obblighi:

1. fornire una spiegazione dettagliata delle conclusioni sulla valutazione di materialità, nel caso in cui il cambiamento climatico sia considerato un argomento non rilevante;
2. fornire una dichiarazione di "non rilevanza" se i dati derivanti dalla Sustainable Finance Disclosure Regulation, dalla benchmark regulation o dai requisiti di informativa del "pillar 3", non sono rilevanti;
3. l'ESRS 1 “Requisiti generali” (re)introduce l'obbligo di fornire sempre le informazioni previste dal requisito di informativa IRO-1 "Descrizione del processo di identificazione e valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti" quando è parte di uno standard, anche se questi argomenti non sono considerati rilevanti. Se letto insieme all'ESRS 2, vi è un requisito di informativa IRO-1 su tutti gli standard ambientali e su quello della *governance*. Pertanto, un'azienda dovrebbe in ogni caso fornire informazioni sul processo di materialità svolto su questi argomenti.

* **Introduzione graduale di determinati requisiti**: la disciplina transitoria proposta da EFRAG è stata ulteriormente ammorbidita, coprendo l’intero perimetro applicativo della nuova disciplina, ma soprattutto con l’obiettivo di aiutare le imprese più piccole ad adempiere i nuovi obblighi:
	1. le imprese con meno di 750 dipendenti possono omettere, nel primo anno in cui si applicano le norme, i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra scope 3, emissioni totali di GES, e gli obblighi di informativa sulla forza lavoro propria*;* mentre per i primi due anni quelli specificati nelle norme sulla biodiversità, sulle comunità interessate, sui consumatori e utenti finali e sui lavoratori della catena del valore;
	2. tutte le imprese possono omettere, nel primo anno in cui applicano le nuove norme, le seguenti informazioni: effetti finanziari previsti relativi a questioni ambientali non climatiche (inquinamento, acqua, biodiversità e uso delle risorse); alcuni dati relativi alla propria forza lavoro (protezione sociale, disabilità, conciliazione tra vita professionale e vita privata).

* **Divulgazioni volontarie**: i progetti di standard presentati da EFRAG includevano già molti dati volontari e ne sono stati aggiunti ulteriori (es. piani di transizione della biodiversità; alcuni indicatori sui "non dipendenti" nell'organico dell'impresa).
* **Interoperabilità con le iniziative di normazione a livello mondiale**: la Commissione e l'EFRAG hanno continuato a collaborare strettamente con l'International Sustainability Standards Board e la Global Reporting Initiative, per garantire un elevato grado di interoperabilità tra gli standard.

**Guidance EFRAG**

EFRAG ha pubblicato a fine agosto, come annunciato, **tre ulteriori documenti** (all.), che potranno supportare le imprese nella redazione della propria relazione sulla sostenibilità.

* **Draft IFR-ESRS Mapping table**: esamina l'interoperabilità tra gli standard ESRS e ISSB, in particolare tra ESRS 2 General Disclosures e ESRS E1 Climate con IFRS S1 & S2 Climate-related Disclosures, fornendo una tabella di mappatura delle informazioni tra tutti i datapoint richiesti dall'IFRS S2 e le corrispondenti informative sia nell'ESRS 2 (quando sono di natura trasversale, cioè corrispondenti ai contenuti IFRS Core) sia in ESRS E1.
* **Draft implementation guidance for value chain (VCIG)**: spiega, anche con esempi pratici e mediante FAQ, come individuare i soggetti che fanno parte della catena del valore di un’impresa e quali considerare ai fine della valutazione degli impatti, rischi e opportunità che incidono sull’attività.
* **Draft implementation guidance for the materiality assessment**: illustra, con taglio operativo, il processo mediante cui l'impresa determina gli aspetti di sostenibilità rilevanti (dal punto di vista della rilevanza dell'impatto o della prospettiva della rilevanza finanziaria o di entrambe) e le informazioni da riportare nella dichiarazione di sostenibilità in merito agli impatti,  rischi e opportunità (IRO) della propria attività in materia ambientale, sociale e di governance. La valutazione non si limita alle operazioni proprie dell'impresa, ma comprende anche la catena del valore a monte e a valle. Anche in questo caso sono riportate alcune FAQ sugli aspetti più complessi della valutazione di rilevanza.